



Pura, 11 novembre 2014  
Ris. Mun. 3067 del 10.11.2014

## ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO CONTROLLO ABITANTI

**Il Municipio di Pura, richiamati:**

- la Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri e di altri registri ufficiali di persone e l'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri;
- la Legge di applicazione del 5 giugno 2000 della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione;
- il Regolamento del 2 dicembre 2009 della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione;
- il Regolamento del 29 marzo 2011 sullo stato civile;

emana la seguente ordinanza:

### **Art. 1 Notifica di arrivo**

Ogni persona che intende prendere residenza (domicilio o dimora) nel Comune deve notificarsi entro 8 giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti, presentandosi personalmente con i documenti di legittimazione.

Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'Ufficio Controllo Abitanti richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio dopo la compilazione del formulario "Notifica di arrivo".

Al momento dell'annuncio, sarà indispensabile presentare quanto comunicato verbalmente o per iscritto dal nostro Ufficio Controllo Abitanti.

### **Art. 2 Soggiorno con domicilio in un altro Comune**

La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza, dovrà depositare un certificato di domicilio per soggiornanti e compilare la relativa istanza per l'autorizzazione di soggiorno.

L'autorizzazione ha una validità di 1 anno, un eventuale prolungo è subordinato all'analisi da parte del Municipio sulla base della nuova situazione maturata nel corso del soggiorno e sulla documentazione di cui sopra, aggiornata al momento della valutazione.

Per la registrazione dei soggiornanti nel nostro Comune è percepita una tassa di Cancelleria di Fr.100.- all'anno.

### **Art. 3 Notifica di partenza**

Ogni persona che intende lasciare la residenza (domicilio o dimora) dal Comune deve notificarsi entro 8 giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti attraverso l'apposito formulario "Notifica di partenza".

Contrariamente a quanto stabilito all'art. 1, per la notifica di partenza sono contemplati anche l'invio postale semplice o l'invio per posta elettronica.

#### **Art. 4 Cambiamento di recapito nel territorio del Comune**

Tutti coloro, svizzeri o stranieri, che cambiano recapito entro il territorio giurisdizionale del Comune o che cambiano appartamento all'interno dello stabile, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Controllo abitanti. Non sono richieste formalità particolari.

#### **Art. 5 Notifiche da parte dei proprietari di immobili**

Chiunque sia proprietario, o detiene l'amministrazione presso un determinato bene immobile, è tenuto a segnalare ogni movimento dei rispettivi inquilini.

In particolare sono tenuti a presentare la notifica:

- i residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
- i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre 3 mesi;
- i capifamiglia allorché un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel Comune o fuori di esso;
- l'obbligo della notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano o subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Pura.

L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

#### **Art. 6 Eccezioni**

I locatori non sono tenuti alla notifica di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5 nei seguenti casi:

- permanenza di parenti del locatore fino a un massimo di 30 giorni nell'arco di 360 giorni;
- permanenza di terze persone fino a un massimo di 30 giorni nell'arco di 360 giorni;
- partenza temporanea per ragioni di studio e di perfezionamento professionale in Svizzera da parte dei figli;
- partenza da parte di militi che compiono un servizio obbligatorio.

#### **Art. 7 I Documenti**

L'UCA richiederà agli interessati, ogni qualvolta fosse necessario, i documenti atti a rilevare gli esatti dati anagrafici.

Gli stranieri dovranno produrre ogni qualvolta fosse necessario i permessi rilasciati dall'Ufficio stranieri; qualora ne fossero sprovvisti essi verranno considerati come residenti a titolo di vacanza.

I documenti richiesti dovranno essere prodotti entro 15 giorni dalla prima richiesta. Scaduto detto termine verrà inviato un primo richiamo che concederà altri 15 giorni per presentare la documentazione. Scaduto anche il termine del richiamo, si avvierà una procedura di contravvenzione.

#### **Art. 8 Atti di origine**

I cittadini svizzeri dovranno depositare su richiesta dell'Ufficio Controllo Abitanti, a seconda delle circostanze, l'atto di origine o il certificato di domicilio, entro 15 giorni. Scaduto detto termine verranno assegnati altri 15 giorni supplementari per presentare l'atto di origine, dopodiché verrà iniziata la regolare procedura di contravvenzione.

## **Art. 9 Attività economiche**

L'Ufficio Controllo Abitanti tiene il registro delle attività economiche presenti sul territorio e delle loro mutazioni. Per analogia, valgono i principi di cui agli artt. 1, 3 e 4.

## **Art. 10 Moduli di notifica**

I moduli sono ottenibili gratuitamente presso l'Ufficio Controllo Abitanti o scaricabili dal sito [www.pura.ch](http://www.pura.ch), nell'apposita sezione "sportello virtuale".

## **Art. 11 Accertamenti**

Per eventuali accertamenti presso il domicilio dei nuovi arrivati, l'Ufficio Controllo Abitanti si riserva la possibilità di convocare gli interessati ed eventualmente collaborare con la Polizia comunale per monitorare il territorio.

## **Art. 12 Mancata notifica**

In caso di mancata notifica di partenza, l'Ufficio Controllo Abitanti, dopo sei mesi, stralcerà dai suoi registri gli interessati e per i cittadini svizzeri, retrocederà l'Atto d'origine al Comune di attinenza.

## **Art. 13 Informazioni**

L'Ufficio Controllo Abitanti collabora gratuitamente con gli altri Comuni, Servizi cantonali o associazioni di diritto privato con scopi accertati nel fornire loro informazioni personali, dettagliate o meno, per l'assolvimento di compiti pubblici e/o privati (Casse malati, ecc.).

Informazioni richieste da privati cittadini che appaiono oggettivamente lesive nei confronti di terzi non saranno rilasciate. In ogni caso la richiesta, per questa fattispecie, dovrà essere formulata per iscritto; non sono ammesse eccezioni.

L'Ufficio Controllo Abitanti (il Municipio) declina ogni responsabilità sull'esattezza delle informazioni rilasciate in materia di controllo abitanti.

Per l'applicazione del presente articolo valgono le disposizioni definite dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e dalla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP).

## **Art. 14 Rilascio documenti**

L'Ufficio Controllo Abitanti si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti:

- Certificato di domicilio;
- Certificato di buona condotta;
- Stato di famiglia;
- Altri certificati e documenti relativi alle persone.

Per quanto riguarda il costo delle singole prestazioni si rimanda alla relativa Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria.

## **Art. 15 Ricorsi**

Contro le decisioni emanate dall'Ufficio Controllo Abitanti nell'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo entro 15 giorni al Municipio di Pura.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

## Art. 16 Contravvenzioni


Chi non ottempera alle decisioni previste dalla presente ordinanza è passibile di una multa in applicazione dell'art. 74 del Regolamento comunale di Pura e secondo le disposizioni della Legge organica comunale. I contravventori del Regolamento cantonale sul controllo degli abitanti saranno denunciati ai rispettivi Uffici Cantionali preposti ai diversi servizi.

## Art. 17 Entrata in vigore

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dall'12 novembre 2014. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO:

**Il Sindaco**  
**Paolo Ruggia**



**Il Segretario**  
**Andrea Sciolti**

